

**CONSORZIO PROVINCIALE DI DIFESA DELLE  
COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE  
ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO DEL CONSORZIO**

art. 1

1 . Fermo restando quanto previsto all'art. 3 dello Statuto, il Socio deve inoltre precisare agli Organi del Consorzio, contestualmente alla presentazione della domanda di adesione, o alla richiesta di variazione, e nei termini di cui ne sarà richiesto, l'esatta ubicazione, gli estremi catastali, i confini di riferimento ai punti cardinali e la superficie di ogni appezzamento soggetto a vincolo del Consorzio stesso, nonché, la specie, la varietà ed il quintalato delle produzioni.

art. 2

1 . Per ogni specie di prodotto che il Socio intende **assicurare con il Consorzio**, il Socio deve denunciare **la produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune**.

art. 3

1 . Qualora l'Assemblea deliberi o abbia deliberato di fare ricorso per la difesa delle produzioni ammesse, a forme di assicurazione mediante contratti con Società di Assicurazione, il Socio deve nei termini in cui ne sarà richiesto, sottoscrivere la domanda di assicurazione nella quale dovrà essere indicata la Compagnia e l'Agenzia con la quale il Socio intende contrarre l'assicurazione.

art. 4

**1 . I soci possono scegliere personalmente ogni anno di aderire ad una delle polizze convenzione stipulate dal Consorzio con le Società di assicurazione presentando la denuncia annuale delle produzioni prevista dal 5° comma dell'art. 3, 2° capoverso dello Statuto, presso l'Agente o il Broker prescelto che provvederà all'emissione del certificato di assicurazione contro le avversità atmosferiche o zootecniche, che andrà inviato a cura dell'Agente o Broker al Consorzio ai fini dell'espletamento delle procedure per l'ottenimento del contributo statale previsto dalla legge.**

2 . In alternativa a quanto sopra, i Soci possono conferire mandato irrevocabile, con relativo potere procuratorio (delega), al Consorzio affinché reperisca la Compagnia o le Compagnie di assicurazione con cui stipulare apposita polizza-convenzione, alle condizioni che riterrà più idonee e convenienti, alle quali i Soci aderiscono impegnandosi a sottoscrivere la successiva **richiesta di adesione** nella quale saranno specificatamente indicati i dati definitivi delle produzioni da assicurare.

**3 . I soci possono altresì presentare al Consorzio la propria denuncia annuale delle produzioni prevista dal 5° comma dell'art. 3, 2° capoverso dello Statuto, aderendo ad una o più delle polizze convenzione all'uopo stipulate con le Società di assicurazione, alle migliori condizioni normative e tariffarie al momento disponibili sul mercato.**

**4 . La denuncia di produzione di cui al 5° comma dell'art. 3, 2° capoverso dello Statuto può essere presentata:**

- a) presso la Segreteria del Consorzio;
- b) presso gli uffici di zona delle Organizzazioni professionali agricole convenzionate con il Consorzio;
- c) via fax alla segreteria del Consorzio o per posta elettronica all'indirizzo annualmente abilitato entro le ore 12,00 di ogni giorno lavorativo. In questo caso la segreteria del Consorzio invierà entro lo stesso giorno di ricevimento una comunicazione di inserimento della denuncia di produzione in una delle polizze convenzione collettive stipulate dal Consorzio. In caso di mancato ricevimento del fax o del messaggio di posta elettronica di risposta dal Consorzio, il Socio entro il giorno successivo, è tenuto a contattare la Segreteria per verificare le motivazioni del mancato riscontro.

d) **L'inoltro della denuncia di produzione per via telefonica è ammesso solo in caso eccezionale ma la Segreteria non risponde per eventuali disservizi.**

**5 . Il Socio che si avvale delle modalità b), c) o d) è tenuto a presentarsi, entro 5 giorni dall'inoltro della denuncia di produzione, alla segreteria del Consorzio per il perfezionamento della richiesta di adesione alle polizze convenzione stipulate dal Consorzio.**

**6. In alternativa il Socio può richiedere l'invio per posta della documentazione. In tal caso è tenuto a restituire alla Segreteria, entro 5 giorni dal ricevimento, i documenti inviati per la compilazione e la sottoscrizione. La mancata restituzione nei termini di cui sopra può comportare l'annullamento della polizza assicurativa in corso di perfezionamento.**

#### art. 5

1 . Il conteggio ed il successivo addebito ai Soci del contributo di cui al comma 5 dell'art. 3 dello Statuto **3° capoverso**, nonché, la quota associativa prevista dal **comma 5** del medesimo articolo 1° capoverso, avverrà sulla base delle dichiarazioni rese dal Socio nelle domande di adesione e di assicurazione delle produzioni in base al valore ed alle tariffe dei premi stabilite annualmente.

#### art. 6

1 . Il Consiglio di Amministrazione può effettuare accertamenti sulle dichiarazioni rese dal Socio soprattutto circa l'obbligo della superficie e della produzione totale soggetta a vincolo del Consorzio anche mediante sopralluoghi in ogni singola azienda o mediante richiesta di documentazione che il Socio stesso, tenuto a fornire entro 20 giorni dalla richiesta o mediante ogni altro strumento di accertamento che verrà ritenuto utile ed opportuno.

2 . In caso di accertata mendace dichiarazione il Consiglio di Amministrazione apporgerà d'ufficio le variazioni necessarie alla regolarizzazione della posizione di ogni singolo Socio comunicando al Socio stesso l'avvenuta variazione e, in caso di omessa dichiarazione di tutta o parte della produzione soggetta a vincolo, riefetterà il conteggio ed addebiterà al Socio la quota contributiva di cui al **3° capoverso** comma 5 art. 3 dello Statuto sulla differenza tra accertato e denunciato per l'anno in corso e applicherà le penalità previste dal **4° capoverso**, comma 5 art. 3 **per l'anno in corso**.

#### art. 7

1 . Il Socio contestualmente al contributo previsto del comma 5, 1° capoverso art. 3 dello Statuto, si impegna a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione con la stessa formalità prevista dall'art. 16 dello Statuto.

#### art. 8

1 . Nel caso in cui la produzione del Socio abbia subito riduzioni per cause di qualsiasi genere, ad eccezione **delle avversità atmosferiche, fitopatologiche o epizootiche assicurate**, il Socio stesso dovrà darne tempestiva comunicazione:

- a) all'impresa che ha assunto il rischio e che dovrà comunicare tempestivamente al Consorzio la richiesta di riduzione del prodotto mediante l'emissione di una domanda di riduzione, in modo che il Consorzio, ove sussistano i presupposti previsti dalle condizioni di polizza, possa a sua volta richiedere la domanda di riduzione del premio;
- b) alla segreteria del Consorzio nel caso in cui la denuncia di produzione sia stata presentata secondo le modalità previste dall'art. 4 – comma 3° e successivi del presente Regolamento.

2 . Una volta accertato, ai sensi delle condizioni predette, il diritto del Consorzio alla riduzione del premio, il Socio avrà corrispondentemente diritto alla riduzione del contributo a suo carico.

#### art. 9

1 . Il Socio è tenuto a denunciare agli organi competenti del Consorzio tutte le variazioni che abbiano verificarsi in ordine ai punti a)b)c) dell'art. 3 dello Statuto nonché quelle riguardanti l'art. 1 del presente regolamento, non appena queste si siano verificate.

2 . La denuncia di cui sopra sarà oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti. Nell'ipotesi che la denuncia in questione comporti una riduzione dei contributi e delle quote associative previste nei **capoversi 1° e 3°**, comma 5, art. 3 dello Statuto, questa avrà effetto per

l'anno in corso purché, essa pervenga al Consorzio entro i termini annualmente fissati dal Consiglio di amministrazione.

#### art. 10

1 . Fermo restando quanto previsto nell'art. 4 dello Statuto, il Socio che intendesse recedere deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda motivata a mezzo di raccomandata o direttamente presentata al Consorzio che ne rilascerà ricevuta, entro il 15 febbraio di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver deliberato in merito, darà comunicazione scritta e motivata all'interessato. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica di essa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

2 . L'accoglimento del ricorso determina la cessazione dei reciproci rapporti tra il Socio ed il Consorzio con effetto dallo scadere dell'anno in corso purché sia fatta tre mesi prima.

#### art. 11

1 . In caso di danno il Socio è autorizzato a firmare, in sede di perizia il Bollettino di campagna ed a risolvere direttamente con la compagnia assicuratrice il rapporto danno risarcimento attenendosi alle condizioni generali e speciali di polizza.

2 . Nel caso in cui il Socio ritenga che la percentuale di danno stabilita dalla perizia sia inferiore al danno reale subito dai prodotti, può non firmare il predetto bollettino di campagna comunicando quanto sopra chiaramente e dettagliatamente motivandolo, al Consorzio non oltre il giorno successivo non festivo dell'avvenuta perizia.

3 . Entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione il Consorzio provvederà con un proprio tecnico ad un sopralluogo per verificare le risultanze.

4 . Nel caso in cui il danno risulti superiore a quanto rilevato dal corpo peritale il Consorzio metterà a disposizione del Socio un proprio perito al fine di promuovere una perizia d'appello conformemente a quanto previsto dalle vigenti condizioni di polizza.

5 . Tutte le spese relative alla perizia d'appello sono a carico del Consorzio. Qualora invece il tecnico del Consorzio non ritenga opportuno ricorrere alla perizia d'appello, il Socio può promuovere autonomamente il ricorso nominando un proprio perito.

6 . Nel caso in cui la perizia si concluda in modo favorevole al Socio, con conseguente vantaggio economico derivante da una integrazione di indennizzo superiore alle spese peritali sostenute dall'assicurato, il Consorzio provvederà a rimborsare al Socio per intero i costi peritali sostenuti.

#### art. 12

1 . L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente.

2 . Segretario dell'Assemblea è il **Direttore** del Consorzio. L'Assemblea nomina Segretario tra i Soci quando si tratti di deliberazioni che interessano il **Direttore** del Consorzio o ogni volta che lo riterrà opportuno. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### art. 13

1 . Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci anche non intervenuti o dissenzienti.

#### art. 14

1 . Con la presentazione della denuncia di produzione è implicito l'obbligo che il Socio si assume di versare i contributi fissati dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto e dalle disposizioni che regolano la materia.

#### art. 15

1 . Per l'attività connessa con le forme di assistenza tecnica di cui all'art. 13 2° comma **lettera d)** dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi dell'opera di tecnici anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta purché, questi siano persone di riconosciuta preparazione ed esperienza.

#### art. 16

1 . Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del Codice Civile che regolano la presente materia.